

Concessione dell'asilo a persone provenienti dalla Bosnia-Erzegovina

I richiedenti l'asilo provenienti dalla Bosnia-Erzegovina che hanno lasciato il loro Paese dopo la conclusione dell'accordo di Dayton non erano più, a quell'epoca, esposti ad alcuna persecuzione. Nonostante abbiano subito traumi in ragione della guerra civile, non possono più ottenere l'asilo. E' quanto stabilito da una nuova decisione della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA).

L'11 febbraio 2000, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo si è pronunciata in una decisione di principio sulla situazione dei cittadini della Bosnia-Erzegovina che hanno subito gravi traumi durante la guerra civile, ma che hanno lasciato il Paese solo dopo l'accordo di pace di Dayton, firmato il 14 dicembre 1995.

La CRA ha stabilito che detti richiedenti l'asilo non erano più esposti ad alcun genere di persecuzione al momento della loro partenza poiché si potevano recare - sempreché non vi si trovassero già - in una parte della Bosnia in cui la loro etnia rappresentava la maggioranza. Lì non erano più esposti a gravi rischi. Nonostante siano rimaste vittime di traumi, queste persone non possono più ottenere l'asilo; delle eccezioni sono ipotizzabili soltanto per le persone che hanno lasciato la Bosnia-Erzegovina tra il 15 dicembre 1995 e il 12 dicembre 1996 (approvazione della risoluzione UNO n. 1088). La prassi* della CRA è precisata in tal senso.

In virtù di tali criteri, la CRA non ha concesso l'asilo a una persona, sopravvissuta al massacro di Srebrenica del luglio 1995, rimasta in seguito nella Federazione croata musulmana fino nel marzo del 1996 e arrivata successivamente in Svizzera per motivi familiari e medici e non per timore d'essere nuovamente perseguitata.

Zollikofen, 28 febbraio 2000

Informazioni:

Magnus Hoffmann
Segreteria presidenziale della CRA
tel. 031 323 55 72
E-mail: magnus.hoffmann@ark-cra.ch

* cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1999, n. 7; 1997 n. 14; 1996 n.1

Vedi a tergo

Sentenza del 11 febbraio 2000 nella causa M.N.

Decisione di principio :

Art. 3 LAsi, art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. : definizione della nozione di rifugiato; precisazione della giurisprudenza in materia di persecuzione quasi-statuale e d'interruzione del nesso di causalità tra persecuzione e fuga dal Paese (GICRA 1997 n. 14); sussidiarietà della protezione internazionale, possibilità di rifugio interno (cfr. GICRA 1996 n. 1); motivi gravi (GICRA 1999 n. 7).

- 1. Colui che non adempie i requisiti della qualità di rifugiato al momento della partenza dal suo Paese, non può invocare motivi gravi relativi a persecuzioni anteriori (consid. 8b).**
- 2. Allorquando un conflitto armato oppone due entità di uno stesso Paese, la possibilità di rifugio interno nell'altra entità non può, di norma, essere considerata siccome effettiva (consid. 9a).**
- 3. Se è possibile considerare che le vittime di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi subita durante la guerra civile in Bosnia-Erzegovina, che sono espatriate fino al 14 dicembre 1995 (data dell'Accordo quadro di Dayton), adempiono i requisiti della qualità di rifugiato, va diversamente considerata la situazione di coloro che sono espatriati dopo il 12 dicembre 1996 (data della risoluzione ONU n. 1088) (consid. 9a e b).**
- 4. Qualora l'espatrio abbia avuto luogo tra le due date succitate, occorre esaminare, in base alle circostanze individuali del caso concreto, se persiste un timore fondato di future persecuzioni. Se il richiedente beneficiava di una possibilità di rifugio interno in un'entità quasi-statuale controllata da una maggioranza di membri della sua stessa etnia, è esclusa la persistenza di un timore fondato di future persecuzioni nonché la necessità di una protezione internazionale (consid. 8 e 9c).**